

ANNA MARIA COLELLA *

*“L’AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
– REGIONE PIEMONTE: IL PRIMO SERVIZIO PUBBLICO
ISCRITTO NELL’ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI
(Legge n. 476/98, Art. 39 bis)”*

SOMMARIO

1. *La Regione Piemonte e la legge regionale 16 novembre 2001, n. 30*; 2. *L’attività ed il funzionamento dell’Agenzia*; 3. *L’Agenzia e le coppie aspiranti all’adozione internazionale: la partecipazione alla spesa*; 4. *L’accompagnamento delle coppie nel percorso adottivo*; 5. *L’attività di cooperazione a favore dell’infanzia*

La legge regionale 16 novembre 2001, n. 30

L’importante evoluzione che ha subito la normativa nazionale in tema di adozioni ed affidamenti familiari, attraverso un iter culminato con l’approvazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, pone alle Regioni il compito di attuare interventi organizzativi, informativi e formativi per la diffusione di un corretto atteggiamento culturale verso la tematica della tutela dell’infanzia, tale da condurre ad una più ampia cultura dell’accoglienza che, ponendo come linea prioritaria di intervento il superamento del ricovero indeterminato in strutture ed enti assistenziali, garantisca ad ogni bambino e adolescente in stato di disagio fattive opportunità di crescita e di sviluppo in famiglia, volgendo una particolare attenzione alla tutela giudiziaria degli interessi e dei diritti dei minori.

A tal fine la Regione Piemonte, con la Legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 ha voluto istituire, sia la *Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari*, organo consultivo finalizzato alla formulazione di proposte e pareri in ordine all’attuazione dei compiti attribuiti alla Regione dalla normativa vigente, sia l’*Agenzia regionale per le adozioni internazionali*, primo servizio pubblico in Italia con il compito di svolgere le funzioni di ente autorizzato per le adozioni internazionali.

* Direttore dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali – Regione Piemonte.

La Consulta per le adozioni e gli affidamenti familiari

La Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti, istituita dall'art. 3 della legge regionale n. 30/2001 citata, ha il compito di affrontare le problematiche attinenti al minore in difficoltà, con particolare attenzione all'eventuale presenza dell'handicap ed alle esigenze specifiche dell'età evolutiva, al fine di promuovere il mantenimento nella propria famiglia d'origine, ovvero, qualora se ne riscontri la necessità, sviluppare e sostenere gli affidamenti familiari, ridurre l'istituzionalizzazione e fornire sostegno e supporto ai bambini ed alle coppie nell'adozione nazionale ed internazionale.

La sua funzione è di formulare proposte ed esprimere pareri, per contribuire alla realizzazione delle suddette finalità, in particolare sugli atti che deve assumere la Giunta regionale in tale ambito e sugli atti principali che riguardano l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, quali il piano di attività e di spesa e la relazione annuale sull'attività svolta.

La Consulta, presieduta dall'Assessore regionale con delega alle Politiche sociali con funzione di Presidente, è composta, tra gli altri, dal Direttore dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, da rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali e da rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, da un rappresentante regionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia e si avvale dell'apporto consultivo degli enti autorizzati e delle associazioni di volontariato operanti in Piemonte per gli affidamenti familiari e le adozioni.

L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali

L'istituzione di un servizio pubblico per le adozioni internazionali, possibilità prevista dall'art. 39 bis comma 2 della legge n. 184/1983 (così come modificata dalla legge n. 476/1998), dal punto di vista giuridico, in Piemonte, ha trovato traduzione nell'ambito della legge regionale n. 30/2001 attraverso l'istituzione di un apposita Agenzia, avente la natura di ente ausiliario della Regione e quindi con un elevato grado di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, mantenendo la natura di ente pubblico, dotato di personalità giuridica.

L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, iscritta all'albo

degli enti autorizzati da parte della Commissione nazionale per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17/02/2003 con deliberazione n. 32/2003, ha i medesimi compiti di intermediazione e certificazione che la legge attribuisce agli Enti autorizzati di natura privata, realizzando così, nel campo dell'adozione internazionale, in Piemonte, un equo bilanciamento di soggetti attivi che consente ad operatori pubblici di affiancarsi, senza prevaricazioni o supremazie, ad operatori privati, dando agli aspiranti genitori un più ampio ventaglio di scelta.

L'Agenzia nella propria attività si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti conformemente alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (così come successivamente integrata e modificata) adoperandosi nello svolgimento della funzione di ente autorizzato per prevenire ed impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale firmata a L'Aja il 29 maggio 1993 e della legge nazionale sull'adozione.

La Regione Piemonte, inoltre, attraverso un servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali che agisce nelle linee approvate dalla Giunta Regionale e d'intesa con la Direzione competente in materia, può contribuire a diffondere una nuova cultura dell'adozione internazionale per affermare e preservare la centralità del bambino, attraverso interventi di cooperazione internazionale, incentrati in progetti strutturali finalizzati ad agevolare, fin dove possibile, la permanenza del minore nell'ambito della famiglia o del Paese di origine, garantendo che le adozioni internazionali, nell'assoluto rispetto del principio di sussidiarietà, siano la forma residuale per assicurare ad un bambino in stato di abbandono di vivere e crescere in un ambito familiare.

L'attività ed il funzionamento dell'Agenzia

L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, ispirandosi ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti conformemente alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (così come successivamente integrata e modificata) ha il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi della legge n. 476/98, nel rispetto del principio di sussidiarietà. L'Agenzia, quindi, realizza, d'intesa con il

Settore Affari internazionali della Giunta Regionale e nell'ambito delle indicazioni della Giunta (che ne approva il Piano di attività e di spesa annuale), a seguito di appositi accordi di partenariato siglati dai rappresentanti dell'amministrazione regionale con i rappresentanti dei paesi interessati, specifici progetti ed attività di cooperazione internazionale, volti a contrastare il fenomeno dell'abbandono di minori, principalmente attraverso corsi di formazione per operatori sociali e giuridici competenti in materia di sostegno alle famiglie ed ai minori.

Il funzionamento di questo ente, operativo dal 2 settembre 2002, data di insediamento del Direttore, è regolato e previsto dallo Statuto, approvato dalla Giunta regionale in data 7/5/2002.

La Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come già detto, con provvedimento n. 32/03 del 17 febbraio 2003, ha deliberato l'iscrizione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali – Regione Piemonte – all'Albo nazionale degli Enti autorizzati per lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri da parte di coppie residenti nella Regione Piemonte e, all'estero, in Brasile (Stato di São Paulo e di Bahia), Burkina Faso, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa (Regione di Sverdlovsk), Lettonia, Moldavia, Slovacchia.

In ciascuno di questi Paesi l'Agenzia ha presentato la domanda per ottenere l'accreditamento o il gradimento, a seconda della specifica situazione, ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali e, ad oggi, è stata accreditata ad operare in Repubblica Slovacca, in Lettonia; nella Federazione Russa è stata autorizzata all'accreditamento ma, per divenire operativa, occorre la registrazione di una rappresentanza; si prevede a breve termine il completamento delle procedure per l'accreditamento a livello federale in Brasile e per l'accreditamento in Moldavia mentre, nel corso del 2004 bisognerà verificare, nell'ambito degli accordi internazionali e a seguito della definizione dell'accordo bilaterale tra lo Stato Italiano e la Repubblica Cinese, la possibilità di avviare pratiche di adozioni in Corea del Sud e in Cina.

A seguito degli accreditamenti ottenuti, da settembre 2003, svolta l'attività informativa e formativa delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, sono stati accettati i primi conferimenti di incarico a svolgere le pratiche di adozione internazionale da parte delle coppie piemontesi aspiranti all'adozione.

A seguito dell'avviamento delle singole procedure di adozione in Slovacchia, nel mese di dicembre 2003 sono pervenute dalla competente Autorità Centrale per le adozioni internazionali locale le prime

quattro proposte di incontro con minori adottabili ed, essendo state accettate, seguirà la procedura adottiva.

L'agenzia e le coppie aspiranti all'adozione internazionale: la partecipazione alla spesa

L'art. 5 della legge regionale n. 30/2001 ha attribuito alla Giunta Regionale il compito di definire la partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

Tale provvedimento è stato assunto con deliberazione della Giunta regionale nella piena convinzione che l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, per contribuire a diffondere una nuova cultura dell'adozione internazionale, garantendo una corretta applicazione della nuova normativa e delle norme convenzionali, debba, in particolare, assicurare un servizio accessibile alle coppie aspiranti all'adozione, senza che la loro condizione reddituale diventi un ostacolo alla realizzazione del progetto adottivo.

Seguendo le indicazioni contenute nella Convenzione de L'Aja 29/05/1993 e le Linee Guida della Commissione per le adozioni internazionali a proposito del divieto di arricchimenti indebiti legati all'ambito delle adozioni, si nota che la stessa istituzione di un servizio pubblico quale l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali garantisce di per sé l'assenza della finalità di lucro, permettendo ai cittadini interessati ad un'adozione internazionale ed obbligati dalla normativa nazionale ad avvalersi dell'operato di un ente autorizzato, la possibilità di conferire l'incarico a tale organismo pubblico.

Alla luce di tali considerazioni e principi, dunque, la Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, sentito il parere positivo espresso dalla Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari, con deliberazione del 20 gennaio 2003, ha definito la partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito.

Avvalendosi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – regolato dal D. Lggs. 31/03/1998 n. 109) sono state individuate due fasce fino ad un massimo di partecipazione alla spesa pari ad “ 2.500,00 per ogni procedura d'adozione, fermo restando che ri-

mangono a carico delle coppie alcune spese precisate nel provvedimento quali ad esempio quelle relative alle traduzioni dei documenti.

Tali importi, essendo stati stabiliti sulla base di calcoli previsionali ipotetici potranno essere soggetti a revisione, da parte della medesima Giunta Regionale, in seguito all'avanzamento dell'attività dell'Agenzia, fermo restando che, in linea di principio, la partecipazione alla spesa richiesta alle coppie non dovrà totalmente coprire i costi sostenuti dall'Agenzia stessa, al fine di assicurare comunque il massimo accesso possibile a tale servizio pubblico.

Restano a carico diretto delle coppie le spese che dipendono da scelte soggettive quali le spese di viaggio, traduzione, spedizione, eventuali tasse, visti...

L'accompagnamento delle coppie nel percorso adottivo

L'Agenzia, in quanto ente iscritto all'albo degli enti autorizzati a seguire le pratiche di adozione internazionale, ai sensi della legge n. 476/1998, così come richiamata dalla L.R. 30/2001, ha il compito istituzionale di informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.

A tutti i soggetti interessati e coinvolti sulle tematiche dell'adozione internazionale l'Agenzia offre uno spazio di ascolto per fornire informazioni ed eventuali chiarimenti; organizza degli incontri di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e dell'adozione, condotti da esperti italiani e stranieri, che trattano temi attinenti l'infanzia in stato di abbandono e gli interventi a sostegno dei minori in Italia o all'estero, aventi principalmente lo scopo di dare una visione della situazione dei bambini dichiarati idonei all'adozione nazionale ed internazionale e dei possibili interventi da realizzare all'estero; organizza mensilmente incontri informativi sull'attività dell'Agenzia, destinati alle coppie interessate al tema dell'adozione internazionale e/o che si siano già avviate lungo il percorso adottivo.

Prima del conferimento di incarico all'Agenzia, per le coppie interessate, sono organizzati degli incontri di formazione destinati a piccoli gruppi e degli incontri individuali con gli esperti dell'area psico-sociale e tecnico giuridica dell'Agenzia al fine dell'approfondimento della conoscenza reciproca ed della trattazione di temi legati all'adozione

ed alla capacità di accoglienza, avuto particolare riguardo ai Paesi in cui opera l'Agenzia.

In seguito, le coppie che hanno conferito l'incarico sono seguite sia sotto l'aspetto tecnico-procedurale, sia sotto quello psicologico attraverso percorsi comuni a piccoli gruppi ed incontri individuali, avendo particolare riguardo ai momenti della comunicazione della proposta di incontro con un minore straniero adottabile; della preparazione per il viaggio e l'incontro con il bambino; del rientro in Italia, compreso il sostegno post adottivo e la redazione dei follow-up, in eventuale collaborazione con i servizi del territorio.

Uno degli obiettivi dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali è dare continuità al servizio di accompagnamento e supporto alle coppie aspiranti all'adozione internazionale che non deve interrompersi nel momento del loro trasferimento nel Paese interessato dalla pratica adottiva, ma deve proseguire anche all'estero cercando, nel limite del possibile, di mantenere lo stesso standard di professionalità predisposto in Italia.

Il referente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, nel singolo Paese in cui opera, oltre ad occuparsi del monitoraggio dell'attività di cooperazione, svolgerà un ruolo chiave nel creare e mantenere i rapporti con le Istituzioni coinvolte nel procedimento adottivo, accoglierà e seguirà gli aspiranti genitori adottivi durante la loro permanenza avvalendosi, anche, della collaborazione di figure professionali specialistiche (assistente sociale, psicologo, medico pediatra, avvocato) nelle fasi in cui la loro competenza è richiesta, ciò al fine di assicurare alla coppia la necessaria assistenza nei momenti più delicati quali possono essere l'incontro con il bambino ed i primi giorni di convivenza.

L'attività di cooperazione a favore dell'infanzia

L'attività di cooperazione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali si inserisce nell'attività regionale che, in attuazione della l.r. 67/95 ("Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale") realizza e promuove, attraverso il Settore Affari internazionali, iniziative finalizzate, tra l'altro, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.

Gli interventi realizzati in questo ambito dall'amministrazione re-

gionale sono una base importante per aumentare le iniziative di cooperazione a favore dell'infanzia abbandonata, perché sempre di più nei paesi più carenti di risorse e servizi vi siano operatori del diritto, operatori sociali, educatori, in grado di prendersi in carico i bambini in difficoltà, predisponendo per ciascuno un progetto educativo.

La Giunta regionale ha individuato quale area di intervento principale per l'Agenzia regionale la promozione degli istituti corrispondenti a quelli italiani dell'affidamento familiare e dell'adozione nazionale.

È stato, quindi, predisposto un progetto cd. "pilota", poi adattato alle diverse situazioni dei singoli Paesi, diretto agli assistenti sociali, operatori pubblici, psicologi, pediatri, magistrati e direttamente alle famiglie, avente lo scopo di diffondere la cultura dell'accoglienza dei minori in stato di bisogno attraverso politiche di sostegno della famiglia, l'affidamento familiare e l'adozione nazionale.

Tale scopo potrà essere raggiunto attraverso l'organizzazione in loco di convegni ad ampio raggio di destinatari su tali tematiche, seminari di formazione per gruppi scelti di operatori che, quindi, diventeranno a loro volta dei formatori, per permettere il moltiplicarsi del processo di apprendimento, ai quali parteciperanno sia formatori locali che piemontesi; sperimentazione del progetto in alcune aree, diffusione di materiale divulgativo sul tema; seminari di formazione in Italia per permettere l'effettivo scambio di conoscenze.